

Rilascio della formula esecutiva dei provvedimenti civili con le modalità telematiche

Come è noto, l'art. 23, comma 9-bis, del DL 137/2020 prevede una nuova modalità di richiesta di rilascio della formula esecutiva per via informatica, di cui possono avvalersi gli avvocati. ⁱ

Sintetizzando, il titolo esecutivo è in tal caso costituito da un documento informatico, che è la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, integrati in calce con l'intestazione e la formula esecutiva. Tale documento viene firmato digitalmente dal Cancelliere e "caricato" nel fascicolo informatico del provvedimento ed è in tal modo estraibile via Polisweb.

Con circolare del 28 gennaio 2021 il Ministero di Giustizia ha chiarito che non è necessario versare alcun tributo per le copie esecutive così richieste e ricevute (vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC320643).

L'avvocato avrà poi cura di applicare una "Attestazione di conformità" sul documento informatico per poterlo stampare o utilizzarlo direttamente in forma informatica.

L'avvocato, che si avvale della modalità sopra illustrata per il rilascio della formula esecutiva, non potrà successivamente richiedere la formula esecutiva cartacea, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 476 c.p.c.;

I singoli passi da seguire all'interno di Gestac sono:

- 1) Creazione dell'atto principale, sfruttando il modello **Istanza per rilascio copia esecutiva**
- 2) Nella pratica di riferimento deposito dell'istanza come "**Istanza generica**".
- 3) Cambio del nome del deposito, inserendo anche nelle note per il cancelliere gli estremi della sentenza o provvedimento, per cui si richiede la formula esecutiva.

The screenshot shows the Gestac web interface for creating a document. The title bar indicates the document is an "Istanza generica - Contenzioso Civile e Lavoro - atti in corso di causa". The interface includes a menu with options like "Salva", "Salva e chiudi", and "Crea busta". The main form is divided into "Dati generali" and "Documenti" tabs. The "Dati generali" section contains the following fields:

- Descrizione:** Richiesta di rilascio formula esecutiva
- Data:** 07/02/2021
- Lingua:** Italiano
- Ufficio:** Bologna - Corte d'Appello
- Registro:** Contenzioso Civile
- Num. RG:** 331 / 2017
- Sub:** [empty]
- Ruolo:** Contenzioso Civile
- Urgente:** [checkbox]
- Note per cancelliere:** Richiesta copia esecutiva sentenza 4351/2020 del 10 novembre 2020
- Deposito di:** <nessun specifico deposito >

- 4) Dopo lo scarico via Polisweb del documento, applicazione, a seconda dei casi, del timbro “Notifica cartacea ed elettronica: per la copia esecutiva” o “Notifica cartacea ed elettronica: per la copia conforme alla copia esecutiva”, facendo attenzione a quanto evidenziato in giallo, testo che alla fine andrà rimosso.

L'avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie così come sopra formate, potrà recarsi direttamente presso gli Ufficiali Giudiziari per richiedere la notifica e/o l'esecuzione dei provvedimenti o notificarla in proprio (sia via PEC che per posta)

In nessun caso l'avvocato potrà superare il divieto di cui all'art. 476 c.p.c. spedendo altra copia in formula esecutiva senza essere autorizzato dal Presidente del Tribunale.

ⁱ Così recita il comma 9-bis dell'art. 23, D.L. 28/10/2020 nr. 137, convertito con Legge nr. 176 del 18/12/2020, pubblicata in G.U. nr. 43 del 24/12/2020: **“La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. **Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale”.****